

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESENZANO DEL GARDA BS
VIA GIOVANNI PASCOLI 44
Numero REA: BS - 357672
Codice fiscale: 00824210983
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

<u>Allegato B all'atto del 10/04/2015 Repertorio N.52.075/22.099</u>	
-----STATUTO-----	
-----TITOLO I-----	
----- Denominazione - Sede - Durata -----	
Art. 1 - Denominazione e sede. -----	
È costituita una società cooperativa, denominata: -----	
----- "Nuovi Orizzonti - Cooperativa sociale a responsabilità limitata". -----	
Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "Nuovi Orizzonti coop. sociale".	
La sede è fissata nel Comune di Desenzano del Garda (BS). -----	
L'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località. -----	
Art. 2 - Durata -----	
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza. -----	
-----TITOLO II-----	
----- Disciplina di riferimento -----	
Art. 3 - Normativa generale -----	
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata nel caso in cui non vengano superati i limiti di cui al secondo comma dell'art. 2519 C.C.. -----	
Art. 4 - Normativa speciale -----	
Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia. -----	
Art. 5 - Regime mutualistico -----	
La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	

	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. -----	
	----- TITOLO III -----	
	----- Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività -----	
	Art. 6 - Scopo sociale -----	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira	
	ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce. -----	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno;	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con	
	il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano. -----	
	Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute	
	di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o	
	regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di	
	categoria o di settore. -----	
	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che	
	si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. ----	
	Art. 7 - Oggetto sociale -----	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive. -----	

	I lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91. -----	
	In relazione a ciò, la Cooperativa può esercitare stabilmente o temporaneamente,	
	in proprio o per conto terzi attività di: -----	
	1. commercio, compravendita, gestione e assistenza e assemblaggio su materiale	
	elettronico, elettrico ed elettromeccanico e di controllo accessi e di articoli	
	informatici e per l'ufficio; -----	
	2. servizi di assistenza e consulenza in campo informatico ed amministrativo; -----	
	3. conservazione e trasformazione di prodotti; -----	
	4. lavorazione a favore di terzi con propri mezzi; -----	
	5. manutenzione di verde pubblico o privato; -----	
	6. attività di pulizia, sanificazione ed igienizzazione ambientale; -----	
	7. Prestazioni di servizi a carattere amministrativo, commerciale e gestionale,	
	compresa la segnalazione di nominativi di imprese, a favore di altre cooperative e	
	terzi in genere; -----	
	8. attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti; -----	
	9. Attività di formazione a favore di terzi; -----	
	10. attività di servizi alle realtà abitative, civili, industriali, commerciali, quali	
	puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie,	
	assistenza alla impiantistica domestica ed abitativa nonché civile; -----	
	11. la conservazione, la manutenzione, la custodia dei spazi verdi, giardini, vie e	
	piazze; -----	
	12. smaltimento rifiuti nelle forme previste dalla raccolta differenziata di qualsiasi	
	tipo di rifiuti e di materiale riciclabile in genere anche mediante la realizzazione e la	
	gestione di centri, pubblici e privati, allo scopo attrezzati; -----	

	13. gestione e progettazione di posteggi, parchimetri e parcometri e stazioni di pagamento, posteggi barche, campeggi e strutture similari; -----	
	14. attività finalizzate alla sorveglianza e sicurezza di strutture pubbliche e private (guardianeria notturna e diurna, servizi di bagnino, vigilanza, ecc...), nonché di aree e strutture che prevedono la presenza di studenti e scolari; -----	
	15. gestione di impianti sportivi, centri ricreativi, discoteche, campi scuola e palestre per l'educazione e la rieducazione fisica, bagni pubblici con annesse attrezzature; -----	
	16. organizzazione e gestione di mense aziendali ed interaziendali, self-service, centri di ristoro, centri di preparazione, cottura e distribuzione di alimenti e bevande;	
	17. gestione di attività e centri finalizzati al turismo con conseguente offerta di servizi di guida turistica, accoglienza e traduzione; gestione strutture ricettive (alberghi, case vacanza, ecc...); -----	
	18. gestione ed installazione di impianti ed armadi telefonici; -----	
	19. gestione di attività di pubblica affissione; -----	
	20. gestione di attività di facchinaggio e trasporto merci e persone in conto proprio o per conto terzi nei limiti e nel rispetto nella normativa vigente; -----	
	21. organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi musicali e ricreativi in genere; -----	
	22. il commercio, il noleggio con e senza conducente ed il rimessaggio di imbarcazioni in genere anche a motore, natanti, di autoveicoli, cicli e motocicli, aeromobili ed affini, nuovi ed usati, automezzi, macchinari ed attrezzatura edile, noli a freddo e a caldo, arredi ed uffici attrezzati; la stipula di contratti di agenzia e rappresentanza nel settore della compravendita e del noleggio e degli autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni ed aeromobili sia nelle vesti di mandataria che in	

	quelle di mandante, la gestione in conto proprio e conto terzi di stazioni di servizio	
	e di distribuzione carburanti; -----	
	23. la commercializzazione di generi alimentari e, a mezzo di supermercati,	
	minimarket e commercio elettronico, di generi alimentari e non alimentari; -----	
	24. la realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso di impianti ed	
	infrastrutture per l'esercizio di porti ed aeroporti , l'esercizio di attività di assistenza	
	ai passeggeri, controllo della sicurezza, emissione biglietti, nonché la vendita e	
	commercializzazione di servizi accessori al trasporto marittimo ed aereo, quali a	
	titolo esemplificativo, servizi alberghieri, gestione agenzie viaggio, attività di	
	spedizioniere, di servizi di trasporto dei passeggeri, servizi di catering di bordo,	
	servizi di gestione parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi	
	di pulizie anche in favore di terzi, la consulenza in ambito portuale ed aeroportuale,	
	con l'esclusione dell'attività professionale riservata; -----	
	25. l'attività di promozione pubblicitaria, operazioni e ricerche di marketing e di	
	mercato, la consulenza di direzione aziendale, l'organizzazione di seminari,	
	convegni, mostre, ed eventi promozionali, culturali e sportivi; -----	
	26. l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili sia civili che industriali; -----	
	27. la locazione, l'affittanza, la gestione, l'amministrazione di immobili sia rustici	
	che urbani nonché l'esecuzione di ogni e qualunque operazione immobiliare; -----	
	28. la costruzione e ristrutturazione di immobili sia a destinazione civile che	
	industriale e artigianale sia in conto proprio che in conto terzi; -----	
	29. l'attività di edilizia in genere anche mediante assunzione o concessione appalti;	
	30. il restauro di opere d'arte; -----	
	31. l'urbanizzazione primaria e secondaria dei terreni; -----	
	32. la consulenza inerente il settore immobiliare e urbanistico; -----	

	33. lo studio inerente l'arredo di interni, la distribuzione dei percorsi e la	
	commercializzazione dei prodotti necessari alla realizzazione dei componenti	
	d'arredo attinenti gli incarichi ricevuti; -----	
	34. la consulenza e la realizzazione sia in conto proprio che in conto terzi, di arredi	
	sia d'interno che d'esterno attinenti sia il settore privato che pubblico e la relativa	
	commercializzazione dei prodotti necessari alla loro realizzazione; -----	
	35. la realizzazione e la manutenzione, sia in conto proprio che in conto terzi di	
	spazi verdi (giardini, parchi) e la relativa commercializzazione dei prodotti	
	necessari; -----	
	36. la consulenza, la progettazione e la manutenzione di arredi urbani nonché la	
	commercializzazione dei prodotti necessari alla realizzazione dei medesimi; -----	
	37. la gestione di attività alberghiere, turistico-ricettive, ristoranti, pizzerie, nonché	
	la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché l'affitto di aziende	
	esercenti le relative attività; -----	
	38. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita e la gestione di unità	
	immobiliari con destinazione turistico-alberghiera, commerciale e residenziale; ----	
	39. l'attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei	
	lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto materiale; ----	
	40. la realizzazione e la vendita di impianti e attrezzature industriali, nonché la	
	realizzazione, la consulenza, la direzione dei lavori a mezzo di propri tecnici	
	abilitati; -----	
	41. l'attività di centro benessere fitness, estetica, abbronzatura e cura del corpo. --	
	La cooperativa intende inoltre svolgere esclusivamente nei limiti di legge altre	
	attività di utilità sociale nei seguenti ambiti: -----	
	a) assistenza domiciliare; -----	

b) assistenza attraverso attività di sostegno e a portatori di handicap fisici e	
psichici; -----	
c) gestione case albergo per minori, anziani ed handicappati. -----	
La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
agli scopi sopra elencati, comunque le attività finanziarie per consentire, nei limiti di	
legge, crediti e dilazioni di clienti della cooperativa, nonché compiere tutti gli atti e	
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti	
di cui alla Legge 1/91), industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) -	
come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto	
sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la	
legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla	
realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente,	
attinenti ai medesimi. -----	
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. -----	
La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per	
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio	
1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----	
Inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà assumere interessenze e	
partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e	
potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria	

	azione. -----	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici,	
	ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile, previa delibera da parte	
	dell'assemblea dei soci. -----	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività -----	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,	
	prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere -	
	nei limiti di legge - la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. -	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, i soci lavoratori	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro mutualistico in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le	
	norme specifiche in materia di società cooperative. -----	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni mutualistiche di lavoro troveranno	
	fonte nel regolamento interno approvato ai sensi della Legge 142/2001 e	
	successive modifiche -----	
	----- TITOLO IV -----	
	----- Soci operatori -----	
	Art. 9 - Soci operatori -----	
	La cooperativa definisce soci operatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie: -----	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi	
	natura o entità; -----	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini	
	di solidarietà; -----	
	c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	

	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; -----	
	d) soci sovventori. -----	
	Ogni socio cooperatore è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----	
	I soci cooperatori: -----	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; ----	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda; -----	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa. -----	
	I soci cooperatori possono essere distinti in due categorie, ovvero, la categoria	
	ordinaria e la categoria speciale. Per la categoria speciale si rinvia all'art 15. -----	
	Art. 10 - Requisiti dei soci -----	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. -----	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire	
	ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro	
	che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	

	all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. ----	
	Il socio cooperatore stabilisce, con la propria adesione, o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento,	
	un rapporto di scambio mutualistico con apporto del proprio lavoro. -----	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società. -----	
	Non possono essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa. -----	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può	
	tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico. -----	
	Art. 11 - Domanda di ammissione -----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed	
	elementi: -----	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice	
	fiscale; -----	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle	

	specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento; -----	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque	
	mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge; -----	
	d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----	
	Art. 12 - Procedura di ammissione -----	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di	
	cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve	
	motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. -----	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che	
	sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della	
	sua prima successiva convocazione. -----	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo	
	Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----	
	Art. 13 - Obblighi dei soci cooperatori -----	

	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati	
	dall'Organo Amministrativo: -----	
	- le quote sottoscritte; -----	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo. -----	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione la loro attività lavorativa in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----	
	I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad	
	osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali. -----	
	Art. 14 - Diritti dei soci cooperatori -----	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. -----	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero	
	almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno	
	inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	Amministrativo e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. -----	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito	
	da un professionista di sua fiducia. -----	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti	
	o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----	
	Art. 15 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori -----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	

	articolo. -----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un	
	termine non superiore a cinque anni. -----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il	
	periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi. -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. -----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente Statuto: ----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa. -----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione. -----	
	Art. 16 - Recesso -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -	

	Il recesso non può essere parziale. -----	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione	
	per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso. -----	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio. -----	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al collegio arbitrale. -----	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. -----	
	Art. 17 - Esclusione -----	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge nei confronti del socio cooperatore: -----	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in	
	cooperativa; -----	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	d) che cessi il rapporto di lavoro instaurato in base al regolamento interno	
	approvato dalla cooperativa ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche.	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote	

	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa. -----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale. -----	
	Art. 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione -----	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione	
	di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo Amministrativo con cui si	
	constatano i legittimi motivi del recesso. -----	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla	
	comunicazione del provvedimento di esclusione. -----	
	Art. 19 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione -----	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. -----	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. -----	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. -	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale	
	sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata al	
	socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione o il	

	rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di un anno. -----	
	Art. 20 - Morte del socio -----	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto al diritto al rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo. -----	
	TITOLO V -----	
	Soci sovventori -----	
	Art. 21 (Soci sovventori) -----	
	Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. ---	
	Art. 22 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori) -----	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. -	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero). -----	
	Art. 23 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori) -----	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo Amministrativo. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito. -----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il	
	proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----	

	Art. 24 (Deliberazione di emissione) -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----	
	- l'importo complessivo dell'emissione; -----	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----	
	- il termine minimo di durata del conferimento; -----	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci	
	ordinari; -----	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle	
	eventuali riserve divisibili. -----	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso	
	i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci. -----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati. -----	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -----	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	

	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori) -----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente	
	articolo. -----	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le clausole di incompatibilità. -----	
	----- TITOLO VI -----	
	----- Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili -----	
	Art. 26 - Patrimonio sociale -----	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	
	a. da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore di euro 26,00	
	(ventisei virgola zero zero); -----	
	b. dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale; -----	
	2) dalla riserva legale formata dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale e	
	dalle quote non rimborsate; -----	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; -----	
	4) dalla riserva straordinaria; -----	

	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. ---	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. -----	
	Le riserve, salve quelle eventualmente consentite dalla legge, sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----	
	Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio -----	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del	
	progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi	
	della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione	
	sociale. -----	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. -----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio. -----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli: -----	
	a) riserva legale nella misura non inferiore al 30%; -----	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59; -----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente. -----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci sovventori. -----	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente. -----	
	Art. 28 - Ristorni -----	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci	
	prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni	
	potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di	
	aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero	
	emissione di strumenti finanziari. -----	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i	
	trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. -----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	



	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
	sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli	
	amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro): -----	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; -----	
	b) la qualifica / professionalità; -----	
	c) i compensi erogati; -----	
	d) il tempo di permanenza nella società; -----	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro; -----	
	f) la produttività. -----	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori. -----	
	Art. 29 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori. -----	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. -----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale	
	termine il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per	
	l'ammissione. -----	
	Il provvedimento che nega la socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento	
	delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio	
	arbitrale. -----	
	----- Titolo VII -----	

	----- Governo della società -----	
	Art. 30 - Sistema di amministrazione e organi sociali -----	
	La cooperativa potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto	
	stabilito dai soci in occasione della nomina: -----	
	a) da un Amministratore Unico; -----	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di	
	due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai	
	soci in occasione della nomina; -----	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti con possibilità di	
	prevedere, altresì, che per tutti o per alcuni atti sia necessario il consenso della	
	maggioranza di essi calcolato per teste e, in caso di poteri disgiunti,	
	sull'opposizione ai sensi del secondo comma dell'art. 2257 c.c. decidono i soci con	
	il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. E' fatto sempre salvo il	
	disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.. -----	
	Conseguentemente gli organi sociali sono: -----	
	a) l'assemblea dei soci; -----	
	b) l'organo amministrativo; -----	
	c) il collegio dei sindaci se nominato. -----	
	----- Sezione I - Assemblea -----	
	Art. 31 - Convocazione -----	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; l'assemblea deve esser convocata	
	dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. -----	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora	
	della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	



	(ventiquattro) ore dopo la prima mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei	
	locali della sede sociale e comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei	
	soci, mediante lettera ordinaria inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima	
	della adunanza con modalità che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento	
	oppure tramite fax inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, o, in alternativa,	
	con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque	
	giorni prima dell'assemblea. -----	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi	
	dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi comunque non	
	superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto	
	nell'art. 27 del presente statuto. -----	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario	
	dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da	
	tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci operatori e	
	ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. -----	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi proposta. -----	

	Art. 32 - Assemblea ordinaria -----	
	L'assemblea ordinaria: -----	
	1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione; -----	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche; -----	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale; -----	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca; -----	
	5) conferisce e revoca, ove richiesto dalla Legge o ove ritenuto comunque utile, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; ---	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato; -----	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; -----	
	8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo e, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato; -----	
	9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dall'Organo Amministrativo; -----	
	10) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi del presente statuto; ---	
	11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme	



d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione	
della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma	
di mobilità. -----	
L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge	
alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di	
esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria. -----	
Art. 33 - Assemblea straordinaria -----	
L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare: -----	
1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole	
mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile; -----	
2) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori; -----	
3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -	
L'assemblea straordinaria non delibera in merito: -----	
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie; -----	
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale; -----	
poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza	
dell'organo amministrativo. -----	
Art. 34 - Quorum costitutivi e deliberativi -----	
L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita: -----	
- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà	
più uno dei voti spettanti ai soci; -----	
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o	
rappresentati aventi diritto al voto. -----	
È altresì ammesso il voto per corrispondenza. -----	
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria,	

		così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza
		assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----
		Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della
		società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il
		voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----
		Art. 35 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea -----
		Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
		cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non
		siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. -----
		Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni
		possedute. -----
		I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
		personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante
		delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni
		socio non possono essere conferite più di una delega. -----
		Art. 36 - Presidenza dell'assemblea -----
		L'assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo
		amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di
		Amministrazione (e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di
		Amministrazione) o dall'Amministratore più anziano; in caso di assenza o di
		impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata
		dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----
		La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta
		dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'assemblea
		verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei



	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -	
	----- SEZIONE II - Organo Amministrativo -----	
	Art. 37 - Elezione e composizione -----	
	Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è	
	composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque	
	non inferiore a tre e non superiore a nove anche non soci, nei limiti di legge e se	
	essa lo consente. -----	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soci sovventori,	
	purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. Il	
	consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri	
	membri, il presidente ed il vice presidente. -----	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4,	
	c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in	
	cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----	
	Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se	
	nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente statuto. -----	
	Art. 38 - Rappresentanza legale -----	

	degli amministratori in carica. -----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono palesi. -----	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente	
	lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i	
	partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere	
	consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella	
	votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. --	
	La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato	
	da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a	
	cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi. -----	
	Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere	
	inviata ai consiglieri partecipanti. -----	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio	
	sindacale, ove nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. -	
	All'Organo Amministrativo competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione	
	assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle	
	prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità	
	prevalente. -----	
	L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio	
	deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice	

	civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. -----	
	Art. 41 - Sostituzione degli amministratori -----	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea. -----	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti. -----	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina. -----	
	Art 42 - Presidente -----	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. -----	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze. -----	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione. -----	
	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei	
	propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale	



	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni	
	spettano al vice-presidente. -----	
	Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile -----	
	Art. 43 - Collegio sindacale -----	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. -----	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi	
	dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori. I restanti componenti devono	
	essere nominati dall'assemblea così come anche il presidente del Collegio	
	Sindacale. In assenza di soci finanziatori tutte le nomine spettano all'assemblea	
	ordinaria dei soci. -----	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili. -----	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a	
	condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia. -----	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	

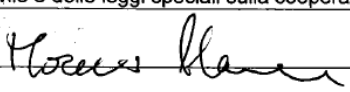
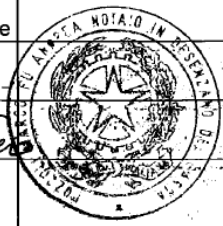
		rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello
		statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
		sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
		dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----
		A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
		individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di
		chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,
		sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare
		informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi
		di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----
		Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -
		sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri
		dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni
		di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----
		L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei
		sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione
		dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale
		per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della
		prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo
		contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. -----
		Art. 44 - Controllo contabile -----
		Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia
		costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il
		Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per
		legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art.



	2409 bis comma primo del codice civile. -----	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. ---	
	----- TITOLO VIII -----	
	----- Scioglimento e altre disposizioni -----	
	Art. 45 - Scioglimento -----	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una	
	delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia	
	mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro	
	delle imprese. -----	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato	
	lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al	
	compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a	
	quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. -----	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica	
	dello statuto. -----	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato	
	di liquidazione hanno diritto di recedere. -----	
	Art. 46 - Devoluzione del patrimonio -----	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero	
	patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, dedotti nell'ordine: -----	
	a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati	
	e i dividendi eventualmente maturati; -----	
	b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i	
	dividendi eventualmente maturati; -----	
	c) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi,	
	secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci nel rispetto dei	
	limiti imposti dalla legge. -----	
	Art. 47 - Clausola arbitrale -----	
<i>H. v. m.</i>	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative	
	alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e	
<i>Al. v. m.</i>	regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a	
	recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o	
	tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. -----	
<i>Al. v. m.</i>	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo	
	la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del	
	relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. -----	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la	
	ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. -----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata	



quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della	
sua leale collaborazione all'attività sociale. -----	
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate	
con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due	
terzi dei soci presenti in assemblea ordinaria validamente costituita. -----	
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni,	
esercitare il recesso. -----	
Art. 48 - Disposizioni finali -----	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i	
soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione	
e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
osservati. In particolare, con riferimento all'articolo 2514 C.C. ed alle Leggi speciali	
in materia, la cooperativa: -----	
a) non potrà distribuire dividendi né remunerare le quote di sovvenzione offerte in	
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai limiti fissati per il	
mantenimento della qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente"; -----	
b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----	
c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----	
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice	
civile e delle leggi speciali sulla cooperazione. -----	
 	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI BRESCIA AUTORIZZAZIONE CON PROVVEDIMENTO PROT. N. 10055/80/111 DEL 06.05.1980 ESTESA CON NOTA 38598/98 DEL 24.02.1999 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA 2.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ATTO REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI BRESCIA 2 IL 15 APRILE 2015 AL N. 13418 SERIE 1T.